INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Regolamento

Modello ISPA-IMDREG - Ed. 11/2026

FONDO PENSIONE APERTO

IL MIO DOMANI

Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.28.

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del Fondo
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Gestione degli investimenti
Art. 8 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni
Art. 9 - Contribuzione
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA
Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 14 - Anticipazioni

Parte IV - Profili organizzativi
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
Art. 16 - Sistema di governo
Art. 17 - Depositario
Art. 18 - Responsabile
Art. 19 - Organismo di rappresentanza
Art. 20 - Conflitti di interesse
Art. 21 - Scritture contabili

Parte V - Rapporti con gli aderenti
Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e beneficiari
Art. 24 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali
Art. 25 - Modifiche al Regolamento
Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
Art. 27 - Cessione del Fondo
Art. 28 - Operazioni di fusione
Art. 29 - Rinvio

Allegati:
Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n. 2. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani", di seguito definito "Fondo", è un Fondo Pensione Aperto istituito ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. (già Intesa Asset Management SGR S.p.A.), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 21 luglio 1999; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. (di seguito "impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 1º dicembre 2014, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVI P, d'intesa con l ' IVASS, con provvedimento del 30 luglio 2014.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 84.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede dell'impresa di assicurazione.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione è comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione al Fondo è consentita in forma esplicita.
2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo. Ai sensi dell'Articolo 8 comma ***7bis*** del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante **il** conferimento tacito del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
   "Linea Lungo Termine"
   "Linea Medio Termine"
   "Linea Breve Termine"
   "Linea Lungo Termine ESG"
   "Linea Medio Termine ESG"
   "Linea Breve Termine ESG"
   "Linea TFR". *Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.*
   In caso di adesioni automatiche il profilo life cycle, di cui all'art. 8, comma 9 del Decreto, destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche è il "Progetto Life-Cycle ESG" sia nel periodo transitorio sia successivamente, dopo l'adeguamento del predetto "Progetto Life-Cycle ESG" alle disposizioni della Deliberazione COVIP 23 giugno 2026.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti, sino ad un massimo di sei, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare

la propria posizione individuale tra i diversi comparti, sino ad un massimo di sei, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.

3. L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite dall'impresa di assicurazione: il "*Percorso Life Cycle*" ed il "*Progetto Life-Cycle ESG*", che prevedono la riallocazione automatica tra comparti in funzione della durata residua della fase di accumulo (*Life Cycle*), al fine di diminuire il rischio finanziario e la volatilità dell'investimento all'avvicinarsi della scadenza della fase di accumulo.In tal caso la composizione del capitale investito muta gradualmente nel tempo per effetto di riallocazioni automatiche determinate in funzione della durata residua della fase di accumulo, ossia degli anni mancanti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), cbis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

"Linea Lungo Termine"
La politica di investimento del comparto si pone l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, controllando l'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria nelle fasi di mercato negative.
Le risorse del comparto di investimento sono impiegate secondo una politica di investimento rivolta a strumenti finanziari di natura azionaria, monetaria e obbligazionaria di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria potrà anche essere pari al 100% del patrimonio del comparto.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura del rischio e di più efficiente gestione delle risorse, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento del comparto e nei limiti indicati per gli attivi sottostanti. A tal fine la politica di investimento si pone l'obiettivo di un rendimento in linea con l'indice Bloomberg Euro Treasury Bills Index maggiorato di 4,25% annuo (parametro di riferimento).

"Linea Medio Termine"
La politica di investimento del comparto si pone l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di medio periodo, controllando l'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria nelle fasi di mercato negative. Le risorse del comparto di investimento sono impiegate secondo una politica di investimento rivolta a strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti pubblici e privati, nazionali ed esteri e in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti nazionali e internazionali, in misura non superiore al 75% del patrimonio del comparto.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura del rischio e di più efficiente gestione delle risorse, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento del comparto e nei limiti indicati per gli attivi sottostanti. A tal fine la politica di investimento si pone l'obiettivo di un rendimento in linea con l'indice Bloomberg Euro Treasury Bills Index maggiorato di 1,75% annuo (parametro di riferimento).

"Linea Breve Termine"
La politica di investimento del comparto si pone l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di breve periodo, controllando l'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria nelle fasi di mercato negative. Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento rivolta a strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti pubblici e privati, nazionali ed esteri. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti nazionali e internazionali, in misura non superiore al 10% del patrimonio del comparto. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura del rischio e di più efficiente gestione delle risorse, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento del comparto e nei limiti indicati per gli attivi sottostanti. A tal fine la politica di investimento si pone l'obiettivo di un rendimento in linea con l'indice Bloomberg Euro Treasury Bills Index maggiorato di 0,25% annuo (parametro di riferimento).

“Linea Lungo Termine ESG”

La politica di investimento del comparto si pone l’obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di mediolungo periodo. Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento che prende in considerazione anche criteri basati su impatti ambientali, sociali e di *governance* (ESG, Environmental, Social, Governance); tale politica è suddivisa tra strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere superiore all’85% ed inferiore al 50% delle attività complessive del comparto. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.

Il benchmark[1] (parametro di riferimento) è composto:

- 10% Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR,
- 10% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index,
- 10% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index,
- 30% MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR,
- 40% MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR.

“Linea Medio Termine ESG”

La politica di investimento del comparto si pone l’obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito con un orizzonte temporale di medio periodo. Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento che prende in considerazione anche criteri basati su impatti ambientali, sociali e di *governance* (ESG, Environmental, Social, Governance); tale politica è suddivisa tra strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere superiore al 55% ed inferiore al 30% delle attività complessive del comparto. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.

Il benchmark[1] (parametro di riferimento) è composto:

- 20% Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR,
- 15% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index,
- 20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index,
- 20% MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR,
- 25% MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR.

---

1 **Blended index:** The blended returns are calculated by Intesa Sanpaolo Assicurazioni using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.
Blended index: I rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI [“Dati MSCI”]. Per chiarezza, MSCI non è l’“amministratore” dell’indice di riferimento, né un “contributore”, “presentatore” o “contributore sottoposto a vigilanza” dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un “contributo” relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti “così come sono”, senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull’opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.
Custom index: Source: MSCI. The MSCI data is comprised of a custom index calculated by MSCI for, and as requested by Intesa Sanpaolo Assicurazioni. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties’) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.
Custom index: Fonte: MSCI. I Dati MSCI sono composti da un indice su misura calcolato da MSCI in base alle richieste di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. I dati MSCI sono ad esclusivo uso interno e non possono essere distribuiti o impiegati in relazione alla creazione o all’offerta di titoli, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né terzi coinvolti nella o collegati alla compilazione, calcolo o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita relativamente a tali dati (o ai risultati conseguibili attraverso il loro utilizzo) e le Parti MSCI qui declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità a una particolare finalità rispetto a tali dati. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso una parte di MSCI sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, accessorio o di qualsiasi altra natura (inclusa la perdita di profitti), anche se informata della possibilità di tali danni.
MSCI index: Source: Bloomberg Barclays MSCI ESG Fixed Income Indices, Copyright 201_: Bloomberg Index Services Limited (“Bloomberg”), Barclays Bank PLC (“Barclays”) and MSCI ESG Research LLC. Neither Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research, any of their affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the data is permitted.)
MSCI index: Fonte: Bloomberg Barclays MSCI ESG Income Indices. Copyright 201_: Bloomberg Index Services Limited (“Bloomberg”), Barclays Bank PLC (“Barclays”) e MSCI ESG Research LLC. Né Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research né alcun’altra parte coinvolta nella o associata alla compilazione, calcolo o creazione dei dati, rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita relativamente a tali dati (o ai risultati derivanti dal loro utilizzo), e tutte le parti suddette qui declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità a qualsivoglia scopo particolare rispetto a uno qualsiasi di tali dati. Fermo restando quanto precede, in nessun caso Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research, qualunque delle loro controllate o terze parti coinvolte nella o associate alla compilazione, calcolo o creazione dei dati saranno in alcun modo responsabili di qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, consequenziale o di altra natura (inclusa perdita di profitti), anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione o diffusione.

“Linea Breve Termine ESG”
La politica di investimento del comparto si pone l’obiettivo di perseguire la crescita del capitale conferito con un orizzonte temporale di breve periodo. Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento che prende in considerazione criteri basati su impatti ambientali, sociali e di *governance* (ESG, Environmental, Social, Governance); tale politica è suddivisatra strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere superiore al 15% ed inferiore allo 0% delle attività complessive del comparto. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.
Il benchmark[1] (parametro di riferimento) è composto:
- 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Tsy 1-3 years ESG Weighted Customized TR Unhedged EUR,
- 30% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index,
- 10% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index,
- 5% MSCI Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR,
- 5% MSCI World ex Europe ESG Leaders 100% Hedged to EUR.

“Linea TFR”
La politica di investimento si pone l’obiettivo di conseguire un rendimento pari o superiore alla rivalutazione del TFR dal mese di settembre di ciascun anno rispetto al mese di settembre dell’anno precedente (parametro di riferimento) sull’orizzonte temporale di medio periodo. A tal fine, il comparto può investire in strumenti finanziari di natura azionaria entro il limite del 40% del patrimonio e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria, tenuto conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli aderenti. La gestione si pone l’ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la riduzione dell’esposizione in attività finanziarie di natura azionaria nelle fasi di mercato negative.
L’adesione al comparto denominato “Linea TFR” attribuisce all’aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all’impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’Art. 11, salvo quando richiesta sotto forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA);
b) riscatto per decesso;
c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Condizioni particolari per i contributi degli aderenti alla Linea TFR provenienti dal comparto Garantito del Fondo Pensione Aperto UBI PREVIDENZA
L’importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell’1,50%, su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, fino a quando tali contributi restano investiti nel comparto Linea TFR.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi previsti dalle precedenti lettere a) b) c) e d).

Condizioni particolari per gli aderenti provenienti dal comparto BAPPensione TFR del Fondo Pensione Aperto BAP PENSIONE 2007
L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata, fino a quando tali contributi restano investiti nel comparto Linea TFR, del:
- 2,00% annuo per gli aderenti al comparto BAPPensione TFR fino al 28 marzo 2013;
- 1,00% annuo per gli aderenti al comparto BAPPensione TFR dal 29 marzo 2013 e fino al 1° gennaio 2017;
- 0,00% annuo per gli aderenti al comparto BAPPensione TFR dal 2° gennaio 2017.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all’Art. 10, comma 2.
Il diritto alla garanzia è riconosciuto, oltre che nei casi previsti dalle precedenti lettere a) b) c) d), anche per le anticipazioni e per il trasferimento della posizione individuale in caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al Fondo.

Condizioni particolari per i contributi versati al comparto Linea Garantita del Fondo Pensione Aperto Sanpaolo Previdenza Aziende

Limitatamente ai contributi che, per effetto della fusione del Fondo Pensione Aperto Sanpaolo Previdenza Aziende con il Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani, sono stati trasferiti dal comparto Linea Garantita del Fondo Pensione Aperto Sanpaolo Previdenza Aziende al comparto Linea TFR, e fino a quando tali contributi restano investiti nel comparto Linea TFR, l'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto maggiorato del:

- 2,00% annuo per gli aderenti fino al 1° febbraio 2015;
- 1,50% annuo per gli aderenti dal 2 febbraio 2015.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2 e sono inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto nei seguenti casi:

a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, purché sia maturato un periodo minimo continuativo di permanenza nel comparto pari a 3 anni, salvo quando richiesta sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA);
b) riscatto per decesso;
c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, purché sia maturato un periodo minimo continuativo di permanenza nel comparto pari a 3 anni;
e) trasferimento della posizione individuale in caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al Fondo.

Per i casi previsti dalle precedenti lettere a) e d), al fine di determinare il periodo minimo continuativo di permanenza, il periodo trascorso nel comparto Linea Garantita e quello trascorso nel comparto Linea TFR saranno cumulati.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10 e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore.

L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

"Progetto Life-Cycle ESG"

La politica di investimento del "Progetto LifeCycle ESG" mira a ridurre il rischio dell'investimento all'avvicinarsi dell'età pensionabile, tramite riallocazioni automatiche della posizione dell'iscritto da comparti con maggior grado di rischio a comparti con grado di rischio minore al fine di trarre vantaggio dai più elevati rendimenti attesi delle azioni nel lungo periodo proteggendo nel contempo l'investimento nelle fasi finali del piano di accumulo. L'asset class azionaria rappresenta una parte importante del portafoglio previdenziale in particolare negli anni iniziali della fase di accumulo, quando la vita residua dell'investimento è più ampia mentre all'approssimarsi del pensionamento tale quota andrà a ridursi, di pari passo con la riduzione dell'extra rendimento atteso della quota di portafoglio investita in azioni rispetto a quella in obbligazioni; in questo modo diminuirà anche la volatilità dei rendimenti futuri attesi. In particolare, nell'accesso al percorso la posizione sarà interamente investita nel comparto di designazione fra Linea Lungo Termine ESG, Linea Medio Termine ESG e Linea Breve Termine ESG in funzione degli anni mancanti al pensionamento. Successivamente sono previsti ribilanciamenti automatici della posizione fra le suddette linee, in funzione degli anni mancanti alla pensione effettuati gradualmente attraverso riallocazioni parziali al fine di diminuire l'impatto del rischio finanziario sulla posizione individuale complessiva.

La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili di investimento predefiniti dalla impresa di assicurazione.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili rischio-rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota Informativa. La Nota Informativa descrive, inoltre, le caratteristiche delle combinazioni predefinite dall'impresa di assicurazione e dei profili life cycle.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a.1) **spese relative alla fase di accumulo**: **direttamente a carico dell'aderente:**

1. per coloro che hanno aderito al Fondo Pensione fino al 30/03/2016 è prevista una commissione pari a € 30,00, applicata annualmente;
2. per coloro che hanno aderito al Fondo Pensione dal 31/03/2016 al 02/12/2016 è prevista una commissione pari a € 50,00, applicata annualmente. Sui contributi versati da tali Aderenti a partire dal 1° gennaio 2017, la commissione annua sarà applicata in funzione dell'importo complessivo dei contributi versati nel medesimo anno solare, secondo quanto previsto al successivo punto 3;
3. per coloro che hanno aderito al Fondo Pensione dal 03/12/2016 è prevista una commissione applicata annualmente in funzione dell'importo complessivo dei contributi versati nel medesimo anno solare, secondo le seguenti modalità:
   - in caso di importo complessivo superiore o uguale a € 300,00, la commissione è pari a € 50,00;
   - in caso di importo complessivo superiore o uguale a € 50,00 e inferiore a € 300,00, la commissione è pari a € 30,00;
   - in caso di importo complessivo inferiore a € 50,00, la commissione non viene applicata.

a.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto**:

i) una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile:
   - 1,40% per il comparto "Linea Lungo Termine";
   - 1,20% per il comparto "Linea Medio Termine";
   - 0,90% per il comparto "Linea Breve Termine";
   - 1,40% per il comparto "Linea Lungo Termine ESG";
   - 1,20% per il comparto "Linea Medio Termine ESG";
   - 0,90% per il comparto "Linea Breve Termine ESG";
   - 1,00% per il comparto "Linea TFR".

ii) una commissione di incentivo pari al 20% dell'*extraperformance* rispetto al parametro di riferimento indicato per ciascun comparto nell'Articolo 7, calcolata secondo i criteri e le metodologie descritte in Nota Informativa. La suddetta commissione di incentivo è da considerarsi parte variabile della commissione di gestione in quanto viene percepita dall'impresa di assicurazione solo al raggiungimento di determinati risultati e in caso di rendimento positivo dei comparti. Il prelievo non può superare l'80% della commissione di gestione di ciascun comparto.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dall'impresa di assicurazione.
Sui comparti non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

b) Spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'impresa:

b.1) € 50,00 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13;
b.2) € 50,00 in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art. 13.

c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'Allegato n. 2.

c-*bis*) Spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse della rendita vitalizia:

c-*bis*.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2, in relazione al comparto nel quale è investita la posizione individuale residua;

c-*bis*.2) € 20,00 costo fisso prelevato sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta erogazione; € 2,00 prelevati su ciascuna rata di rendita, frazione di capitale erogati o su ciascun prelievo liberamente determinabile

d) **Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
   - € 20,00 costo fisso prelevato sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta erogazione RITA;
   - € 2,00 prelevati su ciascuna rata di rendita erogata.

2) L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.Per coloro che risultano iscritti al Fondo al 17/09/2012 rimane in vigore il previgente regime di spese relative alla fase di accumulo e collegate all'esercizio di prerogative individuali, ad eccezione della commissione di incentivo di cui al punto a.2) ii) che trova applicazione per tutti gli aderenti. Tale regime è indicato nella specifica Scheda dei Costi Adesioni Collettive della Nota Informativa del Fondo.
   Per gli iscritti al Fondo Pensione Aperto UBI PREVIDENZA e al Fondo Pensione Aperto BAP PENSIONE 2007 le cui posizioni individuali sono state fuse per incorporazione nel Fondo l'1/11/2026:
   - rimangono in vigore i rispettivi previgenti regimi delle spese direttamente a carico dell'aderente e delle spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, se inferiori rispetto a quelle di cui ai punti a.1), b) e c);
   - trovano applicazione le spese indirettamente a carico dell'aderente di cui al punto a.2) i) e al punto a.2) i) ii).

   Le spese direttamente a carico degli aderenti e le spese collegate all'esercizio di prerogative individuali applicabili sono indicate nelle Schede I Costi dedicate che sono parte integrante della Nota Informativa del Fondo.

3) Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente su base collettiva ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.

6. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli Artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli Artt. 13 e 14, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento

dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, comma 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dell'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
- una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita. In caso di suo decesso il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e.

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizie che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione è erogata per un periodo predeterminato sulla base della scelta effettuata dal beneficiario, con un minimo di 5 anni.

6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

6bis Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il

montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a), b) e c).

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
   b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
   c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
   d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore dellaposizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel caso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
   a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
   b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dell'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in differenti classi di quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli Artt. 4bis, 5bis, 5ter, 5quater, 5sexies, 5septies, 5octies e 5nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
   - l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
   - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario; ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 18 - Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
3. L'impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al Fondo Pensione.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul Fondo né sull'impresa di assicurazione.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l'impresa di assicurazione e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi Allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 24.
5. In caso di adesione automatica il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo di tipo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota Informativa.
7. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. In caso di adesione mediante sito web, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente Articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'Art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro Fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo.L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
   a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
   b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
   a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
      i) la politica di investimento. In particolare: che la polit ica di invest ime nto effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
      ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
   i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dell'impresa diassicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
   ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
   i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
   ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
   iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
   iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
   v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dell'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/ condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione ed a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
   - predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per quanto di rispettiva competenza;
   - vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
   - comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di control lo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2
CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento, la Compagnia garantisce la corresponsione di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate sulla testa di ciascun aderente al Fondo Pensione (di seguito "Assicurato") in favore del quale, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare previste dal Regolamento del Fondo Pensione, dovrà essere erogata la prestazione assicurativa.

1. bis Il singolo Assicurato può richiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie, nei limiti indicati dal comma 1 ter:

a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate, corrisposta all'Assicurato finché è in vita e, successivamente, reversibile in misura del 50% o 100% a scelta dell'Assicurato stesso, alla persona da lui designata (di seguito "Reversionario") finché quest'ultima è in vita;

b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate, con contro assicurazione, corrisposta all'Assicurato finché è in vita. Al decesso dell'Assicurato viene corrisposto agli eredi o, se presenti, ai beneficiari dallo stesso designati, un capitale pari alla differenza, se positiva, fra:
   - l'80% del capitale maturato sulla posizione individuale in base al quale è stata calcolata la prestazione pensionistica, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita rivalutata e quella iniziale;
   - la rata di rendita rivalutata moltiplicata per il numero delle rate corrisposte dalla decorrenza della stessa fino alla data di decesso.

1. ter L'accesso alla rendita di cui al comma 1.bis lett. a) è consentito purché l'Assicurato e il Reversionario abbiano entrambi età compresa tra 50 e 85 anni e che la loro differenza di età non sia superiore a 40 anni; l'accesso alla rendita di cui al comma 1.bis lett. b) è consentito purché l'Assicurato abbia età non superiore a 80 anni.

2. Su richiesta dell'Assicurato, le rendite di cui al comma 1 e al comma 1.bis potranno essere erogate anche con periodicità, trimestrale, semestrale o annuale, sempre in modo posticipato.

3. Per la determinazione della prestazione pensionistica la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale coincide con la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa ed effettuato sulla base della richiesta dell'Assicurato completa dei documenti previsti nell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, in base al primo valore quota successivo alla data di riferimento. L'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita vitalizia con controassicurazione si ottiene applicando capitale maturato sulla posizione individuale il coefficiente indicato nelle rispettive Tabelle del presente Allegato con i criteri ivi previsti. I coefficienti di conversione relativi alla rendita opzionale di cui al comma 1.bis lett. a), sono depositati presso la sede della Compagnia. Nell'Allegato 1.A sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo.

3 bis La rendita, come quantificata al comma 3, sarà rivalutata annualmente secondo quanto previsto nella "Clausola alla rivalutazione".

Art. 2 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita annua avrà decorrenza dal giorno successivo alla data in cui il capitale maturato sulla posizione individuale è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata e sarà erogata un anno, un semestre, un trimestre o un mese dopo la decorrenza dell'assicurazione, secondo la periodicità prescelta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'avente diritto.

2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato.

Art. 3 - Valore di riscatto

Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 4 - Tasse, bolli ed imposte

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.

Allegati

Allegato 1.A
- Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita
- Tabelle dei coefficienti di conversione
- Esemplificazione rendita reversibile per alcune figure tipo
- Basi tecniche
- Caricamenti applicati

Allegato 1.B
- Clausola di rivalutazione della rendita
- Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ"

ALLEGATO 1.A

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita
I coefficienti riportati nelle successive tabelle, valevoli per € 1.000 di capitale, sono distinti in base alla rateazione ed all'età di inizio erogazione della rendita.
L'importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il premio versato per il coefficiente relativo all'età dell'Assicurato ed alla rateazione, dividendo quindi il risultato per 1.000.
L'importo sub annuale della rendita viene determinato dividendo l'importo annuo della rendita per il numero delle rate pagabili nell'anno.
L'età dell'Assicurato, utilizzata per l'individuazione del coefficiente da applicare, dovrà essere modificata in relazione all'anno di nascita, come riportato nella seguente tabella:

Anno di nascita	Modifiche all'età dell'Assicurato
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	- 1
dal 1978 al 1989	- 2
dal 1990 al 2001	- 3
dal 2002 al 2014	- 4
dal 2015 al 2020	- 5
dal 2021 in poi	- 6

Nel caso di rendita reversibile, l'età del Reversionario, utilizzata per l'individuazione del coefficiente da applicare, dovrà essere modificata in relazione all'anno di nascita, con il medesimo criterio sopra descritto per l'Assicurato.

Tabelle dei coefficienti di conversione

Rendita vitalizia immediata posticipata rivalutabile
Coefficienti da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita TAR 25IA/0

Età modificata dell'Assicurato	Rateazione Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	22,63	22,50	22,44	22,39
46	23,14	23,01	22,94	22,90
47	23,68	23,53	23,46	23,42
48	24,23	24,09	24,01	23,96
49	24,82	24,66	24,58	24,53
50	25,43	25,27	25,18	25,13
51	26,07	25,90	25,81	25,76
52	26,74	26,56	26,47	26,41
53	27,45	27,26	27,17	27,10
54	28,19	27,99	27,89	27,83
55	28,97	28,76	28,66	28,59
56	29,80	29,57	29,46	29,39
57	30,66	30,43	30,31	30,23
58	31,58	31,33	31,21	31,13
59	32,56	32,29	32,16	32,07
60	33,59	33,30	33,16	33,07
61	34,68	34,38	34,23	34,13
62	35,84	35,52	35,36	35,26
63	37,08	36,74	36,57	36,45
64	38,40	38,03	37,84	37,72
65	39,80	39,40	39,21	39,08
66	41,30	40,87	40,66	40,52
67	42,91	42,45	42,22	42,07
68	44,64	44,14	43,90	43,74
69	46,51	45,97	45,70	45,52
70	48,52	47,93	47,64	47,45
71	50,70	50,06	49,74	49,53
72	53,06	52,36	52,01	51,79
73	55,62	54,85	54,47	54,22
74	58,40	57,55	57,14	56,86
75	61,43	60,49	60,03	59,73
76	64,74	63,69	63,19	62,85
77	68,35	67,19	66,63	66,25
78	72,32	71,02	70,38	69,97
79	76,65	75,19	74,48	74,01
80	81,38	79,74	78,94	78,42

Rendita vitalizia immediata posticipata rivalutabile con controassicurazione all'80%
Coefficienti da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita - TAR 25CA/0

Età modificata dell'Assicurato	Rateazione Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	21,67	21,56	21,51	21,47
46	22,13	22,01	21,96	21,92
47	22,61	22,49	22,43	22,38
48	23,10	22,98	22,91	22,87
49	23,62	23,49	23,43	23,39
50	24,17	24,03	23,96	23,91
51	24,73	24,58	24,51	24,46
52	25,32	25,17	25,09	25,04
53	25,94	25,78	25,71	25,65
54	26,59	26,42	26,34	26,28
55	27,26	27,09	27,00	26,94
56	27,97	27,79	27,70	27,64
57	28,72	28,53	28,44	28,38
58	29,51	29,30	29,20	29,14
59	30,33	30,12	30,01	29,94
60	31,20	30,97	30,86	30,79
61	32,12	31,89	31,77	31,69
62	33,09	32,84	32,71	32,63
63	34,11	33,84	33,71	33,62
64	35,20	34,91	34,80	34,70
65	36,35	36,05	35,91	35,81
66	37,57	37,25	37,09	36,98
67	38,86	38,52	38,35	38,24
68	40,25	39,90	39,72	39,60
69	41,72	41,33	41,14	41,01
70	43,29	42,87	42,66	42,52
71	44,98	44,52	44,34	44,20
72	46,78	46,30	46,07	45,91
73	48,70	48,18	47,92	47,75
74	50,78	50,21	50,01	49,83
75	53,02	52,41	52,11	51,92
76	55,39	54,73	54,40	54,19
77	57,98	57,26	57,00	56,77
78	60,77	59,99	59,61	59,36
79	63,75	62,89	62,47	62,19
80	67,02	66,13	65,68	65,38

Esemplificazione rendita reversibile

Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune *figure tipo* con riferimento a percentuali di reversibilità sia del 100% che del 50% e ad una rateazione annuale e mensile della rendita.

Reversibilità del 100%

Rateazione annuale		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	30,36	33,21	35,64
	70	31,69	35,64	39,57

Rateazione mensile		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	29,94	32,71	35,06
	70	31,23	35,06	38,85

Reversibilità del 50%

Rateazione annuale		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	34,45	36,21	37,60
	70	38,34	41,09	43,59

Rateazione mensile		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	33,90	35,61	36,96
	70	37,67	40,33	42,72

Basi tecniche

La base demografica utilizzata per il calcolo della rendita è:

• A62D/A.

La base finanziaria adottata è pari allo 0%.

Caricamenti applicati

Nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita è stato considerato un caricamento per spese pagamento rendita pari all'1,25%.

ALLEGATO 1.B

Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura di rivalutazione. La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza della rendita, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento lordo della Gestione Separata una commissione annua di gestione.

A tal fine, il rendimento lordo della Gestione Separata è quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente la data di rivalutazione.

La commissione di gestione è costituita dalla somma di due componenti, una in misura fissa e una in misura variabile.

La componente fissa è pari all'1,20%; la componente variabile è pari al 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito di cui sopra. Tale misura non può risultare inferiore allo 0%.

B - Rivalutazione della rendita assicurata. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la rendita annua assicurata verrà rivalutata sulla base della misura di rivalutazione determinata al precedente punto A. Ciascuna rivalutazione verrà applicata all'ultima rendita maturata, comprensiva degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Le rivalutazioni attribuite annualmente si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita non possono mai diminuire rispetto all'anno precedente.

Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ"

Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Fondo VIVAPIÙ". Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è l'euro.

Art. 3 Nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. Il Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4 La gestione del "Fondo VIVAPIÙ" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5 Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del "Fondo VIVAPIÙ" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6 L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa. La gestione finanziaria del "Fondo VIVAPIÙ" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio[1] . Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating[2] .
A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

1 Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Art. 5 del presente Regolamento.

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non - governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio.

In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVAPIÙ". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'Assicurato.

2 Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.